

Norme e procedure comuni per il rimpatrio di immigrati irregolari

La presente direttiva fornisce ai paesi dell'UE norme e procedure comuni per il rimpatrio di cittadini non comunitari che soggiornano irregolarmente nel loro territorio, con alcune eccezioni. I paesi dell'UE devono tuttavia garantire che, ai cittadini non comunitari esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva siano riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quelli previsti da alcune sue disposizioni in materia di misure coercitive, allontanamento, prestazioni sanitarie e trattenimento. In tutti i casi, i paesi dell'UE devono garantire che il rimpatrio di cittadini non comunitari non li metta in pericolo (secondo il principio noto come non-refoulement) e tenere in debita considerazione l'interesse superiore del bambino, la vita familiare e le condizioni di salute della persona interessata.

Un paese dell'UE deve emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino non comunitario il cui soggiorno nel suo territorio sia irregolare. Se il cittadino non comunitario è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'autorizzazione equivalente rilasciati da un altro paese dell'UE deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo. Se in virtù di accordi bilaterali, un altro paese dell'UE riprende il cittadino in questione, tale paese sarà responsabile di emettere la decisione di rimpatrio. Per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un paese dell'UE può decidere di rilasciare un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino non comunitario il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare. I paesi dell'UE non devono emettere decisioni di rimpatrio prima del completamento della procedura di rinnovo di tali permessi.